

Civile Ord. Sez. L Num. 31109 Anno 2021

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

Data pubblicazione: 02/11/2021

**ORDINANZA**

sul ricorso 11109-2015 proposto da:

**[REDACTED]** S.P.A. - Società con socio  
unico soggetta all'attività di direzione e  
coordinamento di **[REDACTED]** S.p.A., in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA **[REDACTED]** presso  
lo studio dell'avvocato **[REDACTED]**, che la  
rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

2021

*contro*

366

**[REDACTED]** S.R.L.;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 366/2014 della CORTE D'APPELLO

di L'AQUILA, depositata il 23/10/2014 R.G.N.  
932/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott.  
FABRIZIO AMENDOLA.

### RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 23 ottobre 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione promossa da **Autostrade per l'Italia Spa** avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di **Mancala SpA** con il quale era stato ingiunto il pagamento, in solido con la datrice di lavoro **[redacted] Srl** ex art. 29, co. 2, d. lgs. n. 276 del 2003, della somma pari ad euro 1.261,05 "a titolo di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva ferie e permessi ROL non goduti e trattamento di fine rapporto, maturati in relazione al rapporto di lavoro, con mansioni di addetto ai servizi di pulizia (oggetto dell'appalto) intercorso dal 5.5.2010 al 1.7.2010 alle dipendenze della **[redacted] Srl**, aderente al Consorzio **"CONAI SpA"** (il quale aveva a sua volta stipulato un contratto di appalto con la società Autostrade);

2. la Corte territoriale - per quanto qui rileva - interpretando l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012 (convertito in legge n. 35 del 2012) e dalla legge n. 92 del 2012, ha ritenuto sussistente, nei confronti del committente, un'obbligazione solidale in senso stretto (e non una garanzia sussidiaria) per i trattamenti retributivi e contributivi maturati nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro, con conseguente irrilevanza della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore; di conseguenza, ha respinto l'istanza di estensione del contraddittorio nei confronti del consorzio **[redacted]**, non potendosi rinvenire un litisconsorzio necessario, e - in ordine alle somme richieste - ha confermato la natura retributiva di tutti gli istituti richiesti, comprensivi dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato in relazione al rapporto di lavoro dedotto in giudizio;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 4 motivi, illustrati anche da memoria; non hanno svolto attività difensiva le intimate **Mancala SpA** e **[redacted] Srl**, quest'ultima contumace anche in appello;

3

## CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, co. 2, d. lgs. n. 276 del 2003, per non avere la Corte territoriale considerato inapplicabile detta disposizione in presenza di un appalto pubblico quale quello sussistente tra ~~Autosole~~ ed il Consorzio ~~Cassini Service~~;

la censura è inammissibile in considerazione della sua novità;

secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004);

nella specie la questione non è affrontata nella sentenza impugnata e la parte ricorrente non indica il come ed il quando la medesima - che peraltro implica accertamenti di fatto - sia stata introdotta nel giudizio;

2. il secondo motivo denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 cit., in relazione all'art. 12 disp. preliminari cod. civ. ed agli artt. 3, 4, e 111 Cost.; censura l'interpretazione del disposto richiamato nel testo applicabile *ratione temporis* prima delle modifiche operate dall'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in l. n. 35 del 2012, e poi dall'art. 4, co. 31, lett. a) e b) l. n. 92 del 2012, secondo cui tale previsione contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità solidale e non sussidiaria del soggetto committente; si sostiene che tale interpretazione fatta propria dalla Corte di merito si porrebbe in conflitto con superiori principi costituzionali relativi al diritto di difesa di cui all'art. 24

Cost., al principio di parità tra le parti di cui all'art. 111 Cost. ed ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.;

la censura è priva di fondamento, in ossequio ai principi di diritto già sanciti e confermati da questa Corte da cui non vi è ragione di discostarsi;

invero "in tema di contratto di appalto, l'art. 29, comma 2, del d. lgs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in l. n. 35 del 2012, e dalla l. n. 92 del 2012, non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua *ratio*, intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore" (Cass. n. 31768 del 2018); inoltre "in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore" (Cass. n. 4237 del 2019; Cass. n. 29629 del 2019);

tale interpretazione si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale, come già argomentato da questa Corte in altre controversie in cui era stata sollevata analoga questione (v. Cass. n. 31768 del 2018; Cass. n. 15958 del 2019; alle quali si rinvia integralmente); in particolare, la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità formulata dall'odierna ricorrente deriva dal fatto che il meccanismo prefigurato dal legislatore è in funzione di rafforzamento e di effettività di tutela di interessi, connessi allo *status* di lavoratore, e che la solidarietà, nel caso di specie, operando in funzione di garanzia del credito di lavoro, contempla comunque la giuridica possibilità per il soggetto committente di agire, in via di regresso, per l'intero, nei confronti dell'appaltatore;

ms

3. dal rigetto del secondo motivo di ricorso discende coerente anche l'infondatezza del terzo mezzo con cui parte ricorrente critica la sentenza impugnata ancora per violazione dell'art. 29 più volte richiamato, in relazione agli artt. 115 e 331 c.p.c. e all'art. 24 Cost., per avere rigettato la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del Consorzio Conai Service;

infatti è dirimente la considerazione che la struttura solidale dell'obbligazione, consentendo ad ogni creditore di esigere - e obbligando ciascun debitore a corrispondere - l'intero, esclude il ricorrere di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri obbligati (Cass. n. 23422 del 2016; Cass. n. 17795 del 2011; Cass. Ss.UU. n. 14700 del 2010; Cass. n. 14844 del 2007), né può essere sindacata in questa sede di legittimità la scelta dei giudici di merito che non hanno inteso accogliere la chiamata in causa dell'impresa appaltatrice (in analogia fattispecie v. ancora Cass. n. 15958/2019);

4. l'ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 cit., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2109 e 2120 cod. civ.; si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non contestate le circostanze di fatto alla base della pretesa azionata ed i relativi conteggi; ci si duole, inoltre, che la responsabilità solidale della società committente sia stata affermata anche in relazione al credito per ferie e permessi non goduti, oltre che a quello per trattamento di fine rapporto, "senza accertare se esso afferisse o meno per l'intero periodo oggetto del contratto di appalto";

il motivo può essere accolto nei limiti descritti dalla motivazione che segue, in conformità ad altri precedenti di questa Corte già resi rispetto ad analogo motivo di ricorso in vicenda sovrapponibile (v. Cass. n. 32504 del 2018; Cass. n. 6943 del 2019; Cass. n. 15756 del 2019; Cass. n. 15957 del 2019; Cass. n. 15958 del 2019);

innanzitutto è da respingere la censura circa la ritenuta non contestazione di alcune circostanze di fatto alla base della pretesa monitoria e dei conteggi che la sorreggono: la doglianza non è, infatti, articolata con modalità idonee alla valida censura della sentenza di appello richiedendosi a tal fine la trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che l'odierna parte ricorrente pretende di negare (Cass. n. 20637

Am

del 2016), non essendo sufficiente il solo stralcio relativo al ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo che peraltro contiene una contestazione del tutto generica;

parimenti da respingere è la doglianza secondo la quale il T.F.R. sarebbe stato riconosciuto anche in relazione a periodi nei quali la lavoratrice non era stata impiegata in attività connesse all'esecuzione dell'appalto e, comunque, "senza accertare se esso afferisse o meno per l'intero periodo oggetto del contratto di appalto"; invero, la sentenza impugnata ha riconosciuto il T.F.R. maturato in relazione all'attività espletata nell'ambito dell'appalto secondo quanto si evince a pag. 2 ove si indicano gli emolumenti retributivi, richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo, afferenti esclusivamente al periodo oggetto di appalto, nonché allorquando la Corte, facendo la ricognizione dei compensi oggetto di condanna, aggiunge "risultando incontestato che trattasi di emolumenti dovuti e maturati in costanza di appalto"; né, d'altro canto, parte ricorrente specificamente indica gli atti dai quali desumere che le somme ingiunte a titolo di trattamento di fine rapporto eccedessero il periodo dell'appalto e ogni ulteriore accertamento di fatto è precluso in questa sede di legittimità;

per le poste residue, invece, va data continuità all'indirizzo con cui è stato puntualizzato che, nella garanzia solidale in discorso, vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. n. 27678 del 2018; Cass. n. 31768 del 2018; Cass. n. 10354 del 2016); ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (v., in termini, Cass. n. 10354 del 2016), i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. n. 8627 del 1992; Cass. n. 2231 del 1997; Cass. n. 8212 del 1997; Cass. n. 13039 del 1997; Cass. n. 3298 del 2002);

conclusivamente, da quanto esposto, deriva il rigetto dei primi tre motivi di ricorso e l'accoglimento, nei limiti sopra evidenziati, del quarto mezzo, con cassazione sul punto della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e regolerà nuovamente le spese;

S  
M  
A

R.G. n. 11109/2015

**P.Q.M.**

La Corte accoglie per quanto di ragione il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.



Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2021